



## **Centro Associazioni Culturali Fiorentine**

### **STATUTO**

#### **Titolo I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI**

Art.1) E' costituita con sede in Firenze la associazione "Centro Associazioni Culturali Fiorentine".

Essa è formata da associazioni ed è aperta alla libera adesione di quanti abbiano finalità statutarie analoghe a quelle della Associazione.

La sede della Associazione potrà essere trasferita per delibera della assemblea o, se nella stessa città, del Consiglio Direttivo.

Art.2) La Associazione ha durata fino al 31.12.2100 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente su delibera della assemblea dei soci.

Art.3) L'Associazione si ispira ai principi della Legge 266/91 e non ha finalità di lucro. L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale e nello svolgimento della sua attività intende uniformarsi a principi di democraticità della struttura e di elettività e gratuità delle cariche associative.

Essa ha per scopo di potenziare e sviluppare il coordinamento fra le Associazioni, nel pieno rispetto della loro autonomia e si prefigge le seguenti finalità:

- a) promuovere una rete di Associazioni culturali al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza del sistema di volontariato culturale;
- b) offrire alle Associazioni aderenti che ne avessero necessità collaborazione e servizi al fine di favorirne l'attività culturale;
- c) promuovere la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la promozione dei beni artistici e culturali in genere anche attraverso mostre, convegni, conferenze, dibattiti, iniziative culturali varie;
- d) curare il coordinamento, il collegamento, la promozione delle attività svolte dai singoli associati anche con proprie iniziative culturali autonome o in collaborazione con i Soci;
- e) contribuire alla formazione di un'opinione pubblica sempre più sensibile e partecipe a tutte le problematiche dei beni culturali e alla conoscenza di culture diverse;

- f) promuovere dibattiti, convegni e interventi su problemi riguardanti i temi di cui sopra;
- g) promuovere borse di studio su temi di particolare interesse.

La Associazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento dei propri scopi; potrà ricevere lasciti e/o donazioni per lo svolgimento della attività statutaria; potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe o affini alle proprie.

La Associazione potrà estendere l'attività ad altri settori d'intervento compatibili con le proprie finalità.

## **Titolo II**

### **ASSOCIATI - QUOTE SOCIALI**

Art.4) Possono essere soci le associazioni che accettino lo Statuto della Associazione e ne condividano gli scopi.

Sono soci Ordinari e fanno parte della compagine associativa esclusivamente quelle associazioni che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo e accettano di essere titolari di tutti i diritti e obblighi statutari.

I soci Ordinari vengono ammessi dal Consiglio Direttivo su apposita domanda.

I soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale annua e questa potrà essere integrata con quote suppletive. La misura delle quote è stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno.

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire il titolo di socio Onorario ad associazioni, ed in via eccezionale anche ad enti, società e persone fisiche, che condividano gli scopi della Associazione e contribuiscano al prestigio della sua attività.

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, il titolo di socio Sostenitore ad associazioni, ed in via eccezionale anche ad enti, società e persone fisiche, che conferiscano sussidio finanziario di particolare rilevanza alla Associazione.

Sia i soci Onorari che i Sostenitori non hanno alcun diritto e obbligo derivante dallo Statuto della Associazione. Possono essere invitati ad assistere alle Assemblee.

Art.5) Quote e contributi

Le entrate della Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali fissate dal Consiglio Direttivo;
- da contributi erogati alla Associazione per lo svolgimento dell'attività dallo Stato, da altri Enti Pubblici, da privati e altre Istituzioni;
- da donazioni, lasciti testamentari, elargizioni;

- da contributi di organismi internazionali;
- dai proventi derivanti dallo svolgimento di attività anche commerciali, seppur occasionali, nel rispetto della normativa vigente in merito.

Art.6) La qualità di Associato si perde per:

- a) dimissioni;
- b) espulsione;
- e) morosità.

Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno, per iscritto, ed avranno effetto dall'anno solare successivo.

Il socio recedente rimane obbligato per le obbligazioni sociali assunte fino al giorno del recesso.

Il Consiglio Direttivo può decidere l'espulsione del socio che compia atti ritenuti non compatibili con gli scopi della Associazione stessa fatto salvo l'eventuale ricorso da parte del socio espulso al Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo può escludere per morosità il socio che non sia in regola con il versamento delle quote per almeno due anni qualora non abbia provveduto alla regolarizzazione della posizione entro 30 giorni dalla richiesta scritta.

Art.7) Tanto i soci espulsi che gli esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso delle somme versate per le quote sociali né alcun diritto sui fondi sociali esistenti.

### **Titolo III** **ORGANI**

Art.8) Gli organi della Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- e) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite.

## **ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

Art.9) L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione, investito delle preminenti deliberazioni e dell'orientamento generale della stessa.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo in ogni momento quando:

- lo deliberi il Consiglio Direttivo;
- ne faccia richiesta il Collegio Sindacale;
- ne faccia richiesta almeno il 20% degli Associati che presentino un ordine del giorno nella sede della Associazione, o anche in luogo diverso, purché in Italia.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza, da persona da esso indicata.

Il Presidente nomina un Segretario.

Delle riunioni assembleari dovranno essere redatti i verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'assemblea dovrà essere in ogni caso convocata almeno una volta ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio:

- a) per la relazione del Presidente sulla attività svolta dal Consiglio e dalla Associazione durante l'anno precedente e sui programmi in corso;
- b) per la discussione ed approvazione del rendiconto;
- c) per la discussione sulle proposte di indirizzo dei soci per l'attività della Associazione.

Le assemblee sono convocate mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera a tutti i soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

Art.10) Le assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Deliberano a maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione dovrà avvenire ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.

Le assemblee riguardanti modifiche statutarie e lo scioglimento della Associazione, deliberano in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Art.11) Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati.

Ciascun associato non potrà avere più di una delega.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art.12) La direzione, amministrazione e gestione della Associazione sono affidate al Consiglio Direttivo eletto dalla Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza limitazione alcuna, ad eccezione di ciò che per legge e Statuto è espressamente riservato alla Assemblea e di quegli atti che comportino iscrizioni e trascrizioni nei pubblici registri per i quali è necessaria la delibera della Assemblea.

Il Consiglio può essere composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, è eletto dalla Assemblea previa fissazione del numero dei suoi componenti e dura in carica tre anni.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Presidente e il Vicepresidente vengono nominati direttamente dalla assemblea. Nel caso in cui nel suddetto termine venga a cessare dalla carica uno dei membri, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo Consigliere sottoponendo la nomina alla ratifica dei soci alla prima assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da un membro nominato a maggioranza dei presenti.

La mancata partecipazione senza motivo ad almeno tre Consigli comporta la automatica decadenza del Consigliere stesso.

Art.13) Il Consiglio è convocato dal Presidente in tutti i casi in cui lo ritenga necessario ed ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. Per la sua convocazione occorre la comunicazione scritta da inviarsi nel domicilio dei membri almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando, anche in mancanza delle formalità di cui sopra, sono presenti tutti i membri del Consiglio stesso.

Art.14) Le deliberazioni consiliari sono adottate a maggioranza assoluta e sono valide qualora alle riunioni partecipi la maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ciascun Consigliere può farsi rappresentare da altro Consigliere. Non è ammessa più di una delega.

Art.15) Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione, sovrintende

all'andamento della Associazione, cura l'applicazione dello Statuto. In caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni.

### **COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI**

Art.16) L'Associazione potrà nominare un Collegio Sindacale composto da tre membri eletti dalla Assemblea, anche tra i non Associati.

Tale organo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.

Il Collegio vigila sulla gestione economica e patrimoniale della Associazione, sull'osservanza delle norme statuarie e sul rispetto della normativa vigente.

### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Art.17) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dalla Assemblea, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Esso nomina nel suo seno un Presidente.

Il Collegio:

- a) decide le controversie relative alla elezione delle cariche sociali;
- b) delibera sulle controversie che vengono ad esso proposte dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli Associati e dai singoli soci.

## **Titolo IV**

### **PATRIMONIO**

Art.18) Il patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) da fondi pubblicamente raccolti;
- e) dagli utili o proventi conseguiti nello svolgimento delle attività istituzionali;
- d) dai contributi di Enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- e) da contributi di organismi nazionali e/o internazionali;
- f) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti.

### **ESERCIZIO SOCIALE**

Art.19) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto consuntivo e del preventivo.

In nessun caso potrà essere distribuito, anche in modo indiretto, alcun avanzo di gestione, fondo, riserva o capitale durante la vita della Associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge così come in caso di scioglimento, ogni residuo dovrà essere devoluto ad associazioni, federazioni o enti che abbiano oggetto identico o affine a quello della Associazione o avente fine di pubblica utilità.

## **Titolo V**

### **VARIE**

Art.20) La Associazione si scioglie con le maggioranze previste all'art. 10.  
L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

Art.21) Qualsiasi divergenza o controversia dovesse insorgere nella interpretazione e nella applicazione del presente Statuto dovrà essere risolta dal Collegio dei Probiviri con arbitrato irrituale ed amichevole.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio dei Probiviri in esito ai punti controversi prospettati dalle parti, saranno da queste considerate come inappellabili.

Art.22) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.